



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"FEDERICO II"

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO – ALLEGATO 4

INDIVIDUAZIONE E DESIGNAZIONE INDIVIDUALE DEL BORSISTA QUALE "AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI" (ART. 29 REGOLAMENTO UE 2016/679 – GDPR).

Premesso che:

- l'attività di trattamento dei dati è disciplinata dal Regolamento europeo UE 2016/679 e dalle norme di settore;
- per effetto del Regolamento UE 2016/679, il titolare ha l'obbligo di adottare specifiche misure organizzative e di impartire istruzioni a tutti coloro che sono stati autorizzati al trattamento dei personali (artt. 5, 24, 29 e 32)

Il Direttore D.A.I. / Direttore U.O.C / U.O.S. / U.O.S.D / Programma InfraDipartimentale

in qualità di Responsabile interno del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della deliberazione n. 275 del 25/07/2018 con cui si dispone la nomina del personale "autorizzato al trattamento dei dati" di tutti i dipendenti nonché delle restanti figure professionali che pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda, siano a vario titolo inseriti all'interno dell'organizzazione con svolgimento di operazioni di trattamento dei dati, demandando ai Responsabili interni del trattamento dei dati, la designazione nominativa e l'individuazione dell'ambito di trattamento consentito

Individua e designa quale "autorizzato al trattamento dei dati":

il/la **BORSISTA** _____

nato/a _____

il _____

per le attività svolte presso:

La presente autorizzazione viene conferita al borsista esclusivamente riguardo all'osservazione delle attività effettuate da professionisti esperti, alla sua partecipazione a discussioni, riunioni d'equipe e simili (è disposto il divieto di svolgere attività assistenziali a diretto contatto con i pazienti o attività proprie del rapporto di lavoro), secondo le esigenze dell'Unità Operativa di assegnazione e ha effetto esclusivamente in relazione alle banche date utilizzate nella predetta U.O.. Si precisa che la presente designazione resta valida anche in caso di eventuale svolgimento dell'attività in una U.O. diversa da quella di prima assegnazione durante il periodo autorizzato (massimo 12 mesi).

L'ambito del trattamento consentito al borsista autorizzato è circoscritto alle sole fattispecie osservabili sopra descritte.

Il borsista autorizzato può svolgere le operazioni di trattamento* di dati necessarie allo svolgimento dell'attività di borsista per i motivi esposti prima e relative istruzioni come sotto specificate.

(*Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del GDPR costituisce trattamento di dati "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione")



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“FEDERICO II”

Il borsista “autorizzato” si impegna a procedere al trattamento dei dati nel rispetto del GDPR, della normativa europea e nazionale vigente e delle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile sia con il presente atto di nomina che in seguito.

In particolare, il borsista autorizzato:

- tratta i dati di cui viene a conoscenza durante l’attività di borsista in modo lecito e secondo correttezza;
- utilizza le informazioni e i dati con cui entra in contatto durante l’attività di borsista e, in particolare, i dati sensibili e giudiziari con la massima riservatezza sia nei confronti dell’esterno che del personale interno, per tutta la durata della borsa di studio ed anche successivamente al termine della stessa;
- si astiene dal comunicare a terzi dati e informazioni, senza la preventiva specifica autorizzazione del Responsabile interno del trattamento dei dati (salvo i casi previsti dalla legge);
- informa immediatamente il Responsabile interno del trattamento dei dati di qualunque fatto o circostanza, anche accidentale, che abbia causato perdita, distruzione dei dati, accesso non consentito o comunque non conforme ai principi sopradetti;
- utilizza le informazioni e i dati personali con cui entra in contatto durante l’attività di borsista nel rispetto di eventuali ulteriori istruzioni specifiche predisposte dal Responsabile Interno del trattamento cui afferisce;
- tratta i dati genetici nel rispetto delle disposizioni normative e/o del Garante della Privacy.

Il borsista è tenuto, a seguire le indicazioni in materia di protezione dei dati personali con le modalità che verranno indicate dal Titolare del trattamento o dai suoi delegati.

Si precisa, altresì, che qualora l’adozione del decreto legislativo di adeguamento previsto dalla Legge 25 ottobre 2017, n. 163 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea — Legge di delegazione europea 2016-2017”, o successive disposizioni normative in materia, incidano sulla figura dell’autorizzato al trattamento dei dati, la presente sarà successivamente integrata.

La presente autorizzazione ha efficacia fino al termine della durata della borsa oppure fino a modifica o revoca da parte del Titolare del trattamento o suoi delegati.

Il borsista autorizzato prende atto di quanto previsto nella presente designazione e nelle sopra specificate istruzioni generali, e nel Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali ed assume la qualifica di “Autorizzato” del trattamento dei dati personali.

Il Responsabile Interno del trattamento dei dati vigilerà sul rispetto delle istruzioni generali impartite con la presente nomina e potrà specificare ulteriormente l’ambito di trattamento e le istruzioni.

Il Direttore D.A.I. / Direttore U.O.C / U.O.S. / U.O.S.D / Programma InfraDipartimentale

Firma

Il personale autorizzato del trattamento dei dati

Firma (per ricevuta)
